

Messaggio del Ministero degli affari esteri - DGIT - Ufficio VI - Centro Visti del 21 agosto 2009.

Oggetto: Legge n. 94/09 – Modifiche al T.U. n. 286/98.

La legge in oggetto ha modificato, tra gli altri, alcuni articoli del Testo Unico Immigrazione. In materia di visti, sono di particolare interesse alcune modifiche dell'art. 29 che rimodulano taluni aspetti delle procedure per il ricongiungimento familiare.

1) Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 (consultabile fra gli altri anche sul sito internet www.gazzette.comune.jesi.an.it) è stata pubblicata la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, entrata in vigore a partire dall'8 agosto scorso, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (il cosiddetto "pacchetto sicurezza"). La nuova norma introduce modifiche al T.U. n. 286/98, alcune delle quali di immediato impatto sull'attività operativa delle sezioni visti di codeste rappresentanze diplomatico-consolari.

Nell'invitare ad una accurata lettura delle nuove disposizioni, si attira l'attenzione sulle principali innovazioni apportate alla normativa in vigore dalla Legge in oggetto in materia di visti.

2) La nuova formulazione dell'art. 19, comma 2 lett. c. del T.U. 286/98, prevede il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. Con tale norma, il legislatore ha inteso limitare l'inespellibilità (tranne che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 e cioè per motivi inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato) ai soli familiari di cittadini italiani entro il secondo grado, in luogo del precedente quarto.

Sulla base della formulazione anteriore, s'intesa con il Ministero dell'interno era stato identificato nel quarto grado il limite di parentela per "ogni altro familiare" a cui riconoscere le "agevolazioni" in materia di ingresso per breve soggiorno, previste dal D.Lgs. n. 30 del 6.2.07, in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

La rimodulazione introdotta dalla legge in oggetto impone pertanto un riallineamento, sotto il profilo operativo, delle precedenti istruzioni impartite con Messaggio n. 306/274152 del 23 luglio 2007. Alla luce di quanto esposto, i familiari di cittadini italiani e comunitari, di cui all'art. 3, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 30/07, a favore dei quali possono essere riconosciute agevolazioni ai fini dell'ingresso e del soggiorno in Italia (cfr. punto 4 del Messaggio 306/274152 del 23 luglio 2007), vengono ad essere unicamente quelli entro il secondo grado di parentela, vale a dire, genitori e fratelli.

3) All'art. 29, dopo il comma 1-bis, è stato inserito il comma 1-ter, che non consente il ricongiungimento per i coniugi ed i genitori a carico, qualora il familiare per il quale si richiede il ricongiungimento sia coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Si tratta, quindi di due ipotesi distinte che possono essere così schematizzate:

- a) lo straniero residente in Italia non può richiedere il visto a favore di un coniuge qualora abbia un altro coniuge nel nostro Paese;
- b) lo straniero residente in Italia non può richiedere il visto a favore di un genitore a carico qualora l'altro genitore abbia in Italia un altro coniuge.

La disposizione ribadisce il principio (cfr. anche Circ. 14/2001) secondo il quale in favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine, sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtù di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio, maggiorenne o minore che sia) soltanto per uno dei coniugi. Si sottolinea come la determinazione del rapporto di coniugio o di parentela, nel caso di richiesta di visto per ricongiungimento familiare, costituisca un requisito soggettivo il cui accertamento spetta alla rappresentanza diplomatico-consolare (cfr. Messaggio Min.le n. 306/61064 del 14.2.07, punto III).

In tale ottica, rappresentanze in indirizzo, in presenza di richieste di visto presentate da “coniugi” o “genitori a carico” di cittadini stranieri residenti in Italia, dovranno accertare, sulla base della eventuale documentazione locale (ricorrendo, se del caso, alle procedure indicate nel Messaggio n. 306/2560 del 7.1.09) o della verifica degli atti in proprio possesso (prima fra tutti l’archivio della RMV), che il richiedente il visto non sia coniugato con un cittadino straniero residente in Italia che abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un visto per ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge. In caso affermativo, ed in assenza di una formale sentenza di divorzio dal coniuge precedentemente autorizzato, emessa dal competente Tribunale italiano o straniero, rappresentanze in indirizzo dovranno, prima di formulare il diniego al rilascio del visto, procedere a richiedere alla Questura competente di verificare se risulti ancora regolarmente residente in Italia il coniuge al quale sia stato rilasciato il primo visto per ricongiungimento familiare.

4) È stato altresì modificato il comma 5 dell’art. 29, che consente l’ingresso in Italia per ricongiungimento con il figlio minore, già regolarmente soggiornante con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito previsti dal comma 3 dell’articolo in questione. Ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene ora conto del possesso degli stessi da parte dell’altro coniuge, già presente sul territorio nazionale. La nuova norma consente quindi di dare una pratica attuazione al principio del diritto alla unità familiare anche per i minori. La precedente formulazione del comma in questione (dimostrazione da parte dello straniero del possesso dei requisiti di alloggio e reddito entro un anno dall’ingresso) rendeva, di fatto, inapplicabile la disposizione. Il ministero dell’interno non ha ancora comunicato le istruzioni operative al riguardo; tuttavia, dovendosi ora verificare preventivamente anche il possesso da parte dello straniero dei requisiti oggettivi (reddito ed alloggio), è ragionevole ritenere che anche tale procedura venga ricondotta nell’ambito delle competenze del SUI, che dovrebbe far pervenire alla rappresentanza competente il prescritto nulla osta al rilascio del visto. Si fa comunque riserva di comunicare le disposizioni operative che saranno diramate dal Ministero dell’interno.

5) Il comma 8 dell’art. 29, infine, è stato così riformulato: “il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta”. Il legislatore, quindi, ha previsto espressamente che la procedura di rilascio o diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare venga completata dal SUI entro tale termine. Non viene quindi più contemplata la possibilità per l’interessato, trascorsi senza esito sei mesi dalla data di presentazione della domanda al SUI, di chiedere direttamente alla rappresentanza diplomatica e consolare il rilascio del visto, previa esibizione della copia degli atti presentati e contrassegnati dal SUI. Di conseguenza devono essere considerate abrogate anche le disposizioni al riguardo contenute nell’art. 6, comma 5 del DPR n. 334/2004. In considerazione di quanto esposto rappresentanze in indirizzo potranno rilasciare il visto per “ricongiungimento familiare” unicamente in presenza del nulla osta telematico fatto pervenire dal SUI.

6) Il presente Messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta dei messaggi ministeriali, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti di cui al Messaggio n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 7 Archivio Ufficio Visti/Ricongiungimento Familiare.

V. DIRETTORE GENERALE
Palladino